



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,*  
*la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*

di concerto con

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali*

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;

**VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento UE 2016/425);

**VISTA** la Direttiva del Ministro del 13/12/2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;

**VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento UE 2016/425 a favore della società **CSI S.p.A.** Cascina Traversagna, 21-20030 Senago (MI) del 23 novembre 2020, con scadenza il 03/11/2024;

**ACQUISITA** con protocollo MiSE n.0016778 in data 11 marzo 2021 la Delibera del 9 marzo 2021 del Comitato Settoriale di Accreditamento per le attività regolamentate di Accredia di estensione dell’accreditamento a favore di **CSI S.p.A.** con riferimento al Regolamento UE 2016/425 sui DPI;

**ACQUISITA** l’istanza della società **CSI S.p.A.**–con Prot. MiSE n. 0148449 del 13 maggio 2021, di estensione dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento UE 2016/425 sui DPI;

**ACQUISITA** la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 unitamente all’istanza e con integrazione documentale protocollo n.0154008 del 20 maggio 2021;

**VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società;

**ACQUISITE** agli atti, protocollo n.0154008 del 20 maggio 2021 le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

## **DECRETANO**

### **Art. 1**

La società, **CSI S.p.A** con sede Legale in Cascina Traversagna, 21-20030 Senago (MI) e sede Operativa in Viale Lombardia, 20/B - 20021 Bollate (MI), partita I.V.A 11360160151 è autorizzata, in estensione alle attività elencate nel decreto di rinnovo dell’autorizzazione del 23 novembre 2020, a svolgere i compiti relativi alle procedure di valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento alle tipologie di dispositivi di seguito elencati:

<b>PRODOTTI</b>	<b>PROCEDURE</b>	<b>ALLEGATI</b>
Dispositivi di protezione contro il freddo [freddo >-50°C].  Area speciale di competenza: indumenti ad alta visibilità.  Area speciale di competenza: indumenti di protezione contro l'elettricità statica.	Esame UE del tipo (Modulo B)	Allegato V

### **Art.2**

1. La presente autorizzazione ha validità fino al **03/11/2024**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell’ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

### **Art. 3**

1. Restano salve tutte le disposizioni contenute nel decreto di rinnovo dell'autorizzazione a svolgere i compiti relativi alle procedure di valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, del 23 novembre 2020.

### **Art. 4**

2. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

### **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione *"Mercato e Consumatori"*, menù *"Normativa Tecnica"*, sottomenù *"Organismi di valutazione delle conformità"* alla voce *"Dispositivi di Protezione Individuale"*.
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Direzione Generale per il Mercato,  
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore  
e la Normativa Tecnica

Il Direttore Generale  
*avv. Loredana Gulino*

Direzione Generale dei rapporti di  
lavoro e delle relazioni industriali

Il Direttore Generale  
*dott. Romolo De Camillis*